



SEMINARIO

Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI

Modulo PRODUTTORE INIZIALE

27 giugno 2025

Il presente documento è riservato esclusivamente ai partecipanti al corso e non può essere diffuso o riprodotto. Le risposte fornite complementano e sono inscindibili da quanto esposto dal relatore durante l'incontro.

ELENCO DOMANDE

1. Buongiorno, io non ho capito come gestire i movimenti. Nello specifico, mi spiego meglio, io mensilmente carico dei cer di rifiuti che facciamo stimandone un peso, non potendo ovviamente misurarli con una bilancia. Scopro solo in occasione dello scarico la pesata specifica che l'ente mi dichiara nel formulario. In quel caso devo andare a correggere i movimenti di carico affinché poi tornino con lo scarico, o appunto avendo fatto delle stime, i carichi possono rimanere presunti, e quando faccio il movimento di scarico che vado a richiamare tutti i movimenti di carico, si annullano in automatico? Perché da quel che vedo sembrerebbe debbano tornare le quantità ma come si fa a farlo tornare se quando uno carica, carica stimando un peso? Certo è se lo scarico avviene entro 10 giorni dal carico ovviamente si è in tempo e si può rettificare, ma se lo scarico magari viene fatto dopo 1 mese dal carico, come gestisco questa casistica?

Le istruzioni per la compilazione del registro cronologico, contenute nel decreto n. 251/2023 prevedono che le quantità da riportare nelle operazioni di carico e, conseguentemente, di scarico possono essere stimate e che nella Sezione esito conferimento nel campo "Peso verificato a destino" va riportato il peso verificato presso l'impianto di destino indicato nel formulario di identificazione. Non sono previste operazioni di modifica dei quantitativi riportati nelle operazioni di carico.

2. Siamo un'azienda artigiana operante nel settore del condizionamento e idraulica, contiamo 9 dipendenti e 2 soci con busta paga al 31/12/2024. Siamo iscritti al registro Albo gestori ambientali al 2bis per trasporto rifiuti non pericolosi:

[15.01.01]² [15.01.02]² [15.01.03]² [15.01.04]² [15.01.05]² [15.01.06]² [15.01.07]²

[15.01.09]² [17.01.01]² [17.01.02]²

[17.01.03]² [17.01.07]² [17.02.01]² [17.02.02]² [17.02.03]² [17.04.01]² [17.04.02]²

[17.04.03]² [17.04.04]² [17.04.05]²

[17.04.06]² [17.04.07]² [17.04.11]²

Siamo iscritti al RAEE per il conferimento degli apparecchi di condizionamento e caldaie

Come rifiuti produciamo pertanto:

-Cartoni, polistirolo come imballo dei nuovi condizionatori (questi vengono portati in azienda e conferiti poi con il servizio di raccolta differenziata del nostro comune)

t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.

Sede legale e operativa
Piazza delle Istituzioni, 34/a
31100 Treviso (TV)
Tel. + 39 0422 1742100

Sede operativa
Corso Porta Nuova, 96
37122 Verona (VR)
Tel. +39 045 8766940
info.verona@t2i.it

Sede operativa
Viale Porta Adige, 45
45100 Rovigo (RO)
Tel. +39 0425 471067
info.rovigo@t2i.it

Laboratori
Via Pezza Alta, 34
31046 Rustignè di Oderzo (TV)
Via Zuccherificio, 38/a
45100 Rovigo (RO)
Tel. + 39 0422 852016 | cert@t2i.it

Organismo notificato per il CPR N° 1600
Anagrafe Nazionale delle Ricerche 001651_EIRI
Incubatore certificato d'impresa



-Apparecchi RAEE (conferiamo direttamente al centro di raccolta del nostro comune attraverso i ddt prodotto dal portare RAEE)

-Rifiuti non pericolosi come da codici indicati all'albo gestori ambientali

-Saltuariamente recuperiamo GAS refrigerante che poi verrà smaltito tramite aziende convenzionate per il recupero e lo smaltimento di questi GAS.

Per tutto quanto descritto siamo tenuti all'iscrizione del RENTRI solo per la parte del GAS refrigerante?

Per la parte riguardante gli imballi (cartoni e polistirolo) dobbiamo compilare il rentri?

Se viene poi conferito al servizio di raccolta del comune (viene pertanto considerato rifiuto urbano) come dobbiamo poi comportarci con il registro?

Per i rifiuti RAEE dobbiamo registrarli nel RENTRI?

La nostra azienda non trasporta più di 30 kg giornalieri

Le imprese che producono rifiuti pericolosi devono iscriversi al RENTRI e tenere il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti a prescindere dal numero di dipendenti, mentre le imprese che producono solo rifiuti non pericolosi devono iscriversi al RENTRI e tenere il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti solo se hanno più di 10 dipendenti.

Le imprese iscritte in categoria 2bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e/o produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti in quantità non eccedenti 30 chilogrammi o 30 litri al giorno) non si iscrivono al RENTRI in quanto trasportatori di rifiuti, bensì solo se obbligati come produttori di rifiuti, e come tali tengono e compilano il registro cronologico.

3. Siamo impresa edile stradale: nella compilazione del produttore dobbiamo inserire ragione sociale completa di indirizzo di Partita Iva? Oppure è sufficiente solo la denominazione? Poi il dubbio maggiore riguarda l'unità locale. Dobbiamo sempre inserirla? Oppure inseriamo solo il luogo dove viene prodotto il rifiuto? O entrambi?

Se le domande riguardano la compilazione del formulario di trasporto dei rifiuti nel Campo 1 Produttore vanno inserite tutte le informazioni richieste e quindi sia la denominazione o ragione sociale, sia l'indirizzo dell'unità locale che il codice fiscale. Nel caso in cui il rifiuto sia stato prodotto in un luogo diverso dall'unità locale (p.es. in caso di rifiuto prodotto nel corso di attività di manutenzione) va indicato l'indirizzo del luogo di produzione.

4. Gli enti iscritti all'Albo dei Gestori Ambientali con categoria 2-ter, che compiono attività di recupero rifiuti saltuariamente ovvero meno di 5 volte all'anno (leggi raccolta ferro vecchio), visto che non hanno obbligo di formulari, hanno obbligo di iscrizione al RENTRI? se questa attività viene svolta con accordo di convenzione dove

t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.

Sede legale e operativa
Piazza delle Istituzioni, 34/a
31100 Treviso (TV)
Tel. + 39 0422 1742100

Sede operativa
Corso Porta Nuova, 96
37122 Verona (VR)
Tel. +39 045 8766940
info.verona@t2i.it

Sede operativa
Viale Porta Adige, 45
45100 Rovigo (RO)
Tel. +39 0425 471067
info.rovigo@t2i.it

Laboratori
Via Pezza Alta, 34
31046 Rustignè di Oderzo (TV)
Via Zuccherificio, 38/a
45100 Rovigo (RO)
Tel. + 39 0422 852016 | cert@t2i.it

Organismo notificato per il CPR N° 1600
Anagrafe Nazionale delle Ricerche 001651_EIRI
Incubatore certificato d'impresa



il produttore dei rifiuti risulta essere il Comune, gli obblighi relativi al RENTRI sono a carico del Comune?

Nel sito del RENTRI in data 5/6/2025 è stata pubblicata la seguente informativa:

Obblighi per i soggetti iscritti alla sottocategoria 2 ter dell'Albo nazionale gestori ambientali
Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI tutti i soggetti di cui all'art. 12 del DM 59/2023 tra cui tutti gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale. (art. 12 comma 1 lett. c) ed e) del DM 59/2023).

Tra questi soggetti rientrano le associazioni di volontariato ed enti religiosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali nella sottocategoria 2 ter che effettuano attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, come disciplinato dalla Delibera 4 giugno 2018, n.4 e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, del Decreto 1° febbraio 2018.

Registri cronologici di carico e scarico

I soggetti iscritti nella sottocategoria 2 ter sono obbligati alla tenuta in formato digitale del registro cronologico di carico e scarico ed alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025.

*Nel caso in cui tali soggetti operino con le modalità semplificate di cui all'art. 4 del Decreto 1° febbraio 2018, tenendo il registro di carico e scarico attraverso la conservazione in ordine cronologico dei FIR, gli stessi **NON devono trasmettere al RENTRI alcun dato.***

Per le tempistiche di conservazione si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 190 e 193 del D.lgs. 152/2006.

Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)

I soggetti iscritti nella sottocategoria 2 ter a partire dal 13 febbraio 2025, devono utilizzare il nuovo modello del formulario di identificazione del rifiuto, riportato all'Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n. 59.

5. Siamo una ditta di scavi e demolizioni produttore iniziale e trasportatore di rifiuti non pericolosi e occasionalmente solo produttore di rifiuti pericolosi, con più di 10 dipendenti. Siamo obbligati al registro digitale?

Le imprese edili si iscrivono al RENTRI, e tengono il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi a prescindere dal numero dei dipendenti. Nel vostro caso se avete già aperto un registro di carico e scarico per i rifiuti pericolosi dovete iscrivervi al RENTRI entro il 14/8/2025 e dal momento dell'iscrizione non potete più tenere il registro cronologico di carico e scarico in formato cartaceo ma dovete tenerlo in formato digitale.

t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.

Sede legale e operativa
Piazza delle Istituzioni, 34/a
31100 Treviso (TV)
Tel. + 39 0422 1742100

Sede operativa
Corso Porta Nuova, 96
37122 Verona (VR)
Tel. +39 045 8766940
info.verona@t2i.it

Sede operativa
Viale Porta Adige, 45
45100 Rovigo (RO)
Tel. +39 0425 471067
info.rovigo@t2i.it

Laboratori
Via Pezza Alta, 34
31046 Rustignè di Oderzo (TV)
Via Zuccherificio, 38/a
45100 Rovigo (RO)
Tel. + 39 0422 852016 | cert@t2i.it

Organismo notificato per il CPR N° 1600
Anagrafe Nazionale delle Ricerche 001651_EIRI
Incubatore certificato d'impresa

www.t2i.it | info@t2i.it

C.F. / P.IVA 04636360267



6. In merito al corretto calcolo dei n. dipendenti, se al 31.12.24 risultasse inferiore a 10 compreso soci e titolari a libro paga tengo comunque valido questo dato anche se nell'arco dell'anno sono state fatte nuove assunzioni superando i 10 dipendenti?

Se l'impresa ad oggi supera i 10 dipendenti deve iscriversi al RENTRI entro il 14/8/2025.

7. Se non ci sono movimentazioni si è obbligati a trasmettere con cadenza mensile?

No

8. I formulari sono modificabili a mano come per i vecchi cartacei? All'inizio si diceva di no.

Fino al 12 febbraio 2026 il formulario deve essere tenuto in formato cartaceo (dal 13 febbraio 2026 sarà tenuto in formato digitale), peraltro nel sito del RENTRI in data 4/3/2025 è stata pubblicata la seguente informativa:

Non è possibile apportare correzioni al FIR cartaceo.

Le istruzioni specificano che nel campo annotazioni del FIR è possibile inserire eventuali note a chiarimento e qualsiasi altra informazione utile al tracciamento dei rifiuti da parte di tutti i soggetti (produttore/detentore, trasportatore, destinatario, intermediario/commerciante).

9. Se un privato "vende" del ferro vecchio e fa intestare i formulari alla Parrocchia come produttore (per donare il ricavato alla Parrocchia), la parrocchia diventa obbligata a rispettare la normativa RENTRI?

In questo caso si è obbligati all'iscrizione al RENTRI (a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026) ed alla tenuta del registro cronologico solo se si producono rifiuti pericolosi. Per il trasporto dei rifiuti devono essere comunque utilizzati i nuovi modelli di formulari.

10. Mi potete confermare se facendo parte di impresa di costruzione con più di 11 dipendenti, producendo rifiuti NON PERICOLOSI, sono obbligato all'iscrizione al RENTRI. Fino ad oggi non ero obbligato.

Le imprese edili si iscrivono al RENTRI, e tengono il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi a prescindere dal numero dei dipendenti.

11. Siamo un'impresa edile con meno di 10 dipendenti iscritti all'albo gestori ambientali categoria 2 bis. Non siamo quindi tenuti all'iscrizione al Rentri?

Le imprese edili si iscrivono al RENTRI, e tengono il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi a prescindere dal numero dei dipendenti. Le imprese iscritte in categoria 2bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e/o produttori iniziali di rifiuti pericolosi che

t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.

Sede legale e operativa
Piazza delle Istituzioni, 34/a
31100 Treviso (TV)
Tel. + 39 0422 1742100

Sede operativa
Corso Porta Nuova, 96
37122 Verona (VR)
Tel. +39 045 8766940
info.verona@t2i.it

Sede operativa
Viale Porta Adige, 45
45100 Rovigo (RO)
Tel. +39 0425 471067
info.rovigo@t2i.it

Laboratori
Via Pezza Alta, 34
31046 Rustignè di Oderzo (TV)
Via Zuccherificio, 38/a
45100 Rovigo (RO)
Tel. + 39 0422 852016 | cert@t2i.it

Organismo notificato per il CPR N° 1600
Anagrafe Nazionale delle Ricerche 001651_EIRI
Incubatore certificato d'impresa



effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti in quantità non eccedenti 30 chilogrammi o 30 litri al giorno) non si iscrivono al RENTRI in quanto trasportatori di rifiuti, bensì solo se obbligati come produttori di rifiuti, e come tali tengono e compilano il registro cronologico.

- 12. Soggetti non obbligati all'iscrizione al RENTRI se produttori di rifiuti pericolosi inferiori a 30 kg/lt al giorno: siamo un'impresa edile, con meno di 10 dipendenti, che occasionalmente (1/2 volte all'anno) produce rifiuti pericolosi da demolizioni. Es.: se ho un unico formulario in tutto l'anno solare, di rifiuto pericoloso per una quantità ipotetica di 300 kg, sono obbligato all'iscrizione al RENTRI?**

Le imprese edili si iscrivono al RENTRI, e tengono il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi a prescindere dal numero dei dipendenti. Il quantitativo di rifiuti prodotti e la frequenza di produzione dei rifiuti non incidono sull'obbligo di iscrizione al RENTRI e di tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti.

t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.

Sede legale e operativa
Piazza delle Istituzioni, 34/a
31100 Treviso (TV)
Tel. + 39 0422 1742100

Sede operativa
Corso Porta Nuova, 96
37122 Verona (VR)
Tel. +39 045 8766940
info.verona@t2i.it

Sede operativa
Viale Porta Adige, 45
45100 Rovigo (RO)
Tel. +39 0425 471067
info.rovigo@t2i.it

Laboratori
Via Pezza Alta, 34
31046 Rustignè di Oderzo (TV)
Via Zuccherificio, 38/a
45100 Rovigo (RO)
Tel. + 39 0422 852016 | cert@t2i.it

Organismo notificato per il CPR N° 1600
Anagrafe Nazionale delle Ricerche 001651_EIRI
Incubatore certificato d'impresa